DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO STATO GIURIDICO E SULL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 10

Condizione giuridica degli allievi

Coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' possono essere ammessi ad un corso di perfezionamento della durata massima di un anno. Gli allievi possono essere dimessi dai corsi anche prima del termine per motivi disciplinari, per inidoneita' o per scarso profitto. Agli allievi ammessi ai corsi di istruzione e a quelli di perfezionamento e' assegnata dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una borsa di studio, il cui ammontare e' stabilito dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 81. L'idoneita' nei corsi di istruzione e la frequenza di quelli di perfezionamento possono essere valutate come titolo nei concorsi per titoli ed esami di accesso alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Versione in vigore dal 9 marzo 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 27 febbraio 1958, n. 119
Titolo	I — Stato giuridico
Capo	I — Ammissione agli impieghi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-particolari-sullo-stato-giuridico-e-sull-ordinamento/art-10-condizione-giuridica-degli-allievi/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it